CONFESERCENTI
Ufficio Tributario

Roma, lì 17.09.2019

Oggetto: Chiarimenti in merito all'entrata in vigore della disciplina sulla "memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi" per i venditori ambulanti

Con il seguente documento si procede ad un'analitica illustrazione dello scenario giuridico tributario, che coinvolge la categoria dei venditori ambulanti, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla *"Memorizzazione e Trasmissione elettronica dei corrispettivi"*.
In particolare, le questioni più rilevanti emergono dalla pubblicazione della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 29.06.2019** pubblicata in seguito alle modifiche apportate dalla **Legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019**, al D.L. n.34 del 30 aprile 2019 (c.d. D.L. Crescita) recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Stante quanto premesso s'illustrano le novità d'interesse:

1. TRASMISSIONE DEI DATI "CORRISPETTIVI GIORNALIERI" ENTRO 12 GIORNI

È stata introdotta la possibilità di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri **entro 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Il computo di tale scadenza va definito in ragione della tipologia di attività esercitata ed all'effettivo incasso del corrispettivo oggetto della prestazione. Nel caso specifico:

- Per venditori ambulanti che effettuano "cessioni di beni": entro 12 giorni **dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo**;

Si specifica che tale termine riguarda esclusivamente la trasmissione dei dati e non anche la **memorizzazione che rimane obbligatoriamente giornaliera**.

2. ESCLUSIONE TEMPORANEA DAL REGIME SANZIONATORIO

È stata introdotta **una moratoria sulle sanzioni**, per mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, oppure nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, previste dall'art. 6, c. 3, e dall'art. 12, c. 2, del D. lgs. n. 471/97 esclusivamente per i periodi:

- **dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019**, per gli esercenti in generale e nel caso di specie per i venditori ambulanti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- **dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020**, per gli esercenti in generale e nel caso di specie per i venditori ambulanti con volume d'affari fino a 400.000 euro;

Il regime transitorio consiste nella non applicazione delle sanzioni previste dalla normativa qualora **la trasmissione telematica** del corrispettivo sia effettuata **entro e non oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA (ad es. se la trasmissione all'Agenzia dei dati dei corrispettivi dell'intero mese di settembre verrà effettuata entro la fine del mese di ottobre non verranno applicate le suddette sanzioni previste).
Tale esclusione delle sanzioni è stata prevista sia per i venditori ambulanti obbligati che hanno tempestivamente proceduto a farsi installare, attivare od aggiornare il nuovo registratore telematico sia per i venditori ambulanti obbligati che non abbiano ancora ricevuto ed attivato la nuova strumentazione (vedi punto successivo).

3. VENDITORI AMBULANTI CHE NON HANNO IL REGISTRATORE TELEMATICO: "IL MOMENTO DI ATTIVAZIONE"

La Circolare 15/E dell'Agenzia delle entrate, specifica ulteriormente quanto riportato in sede di conversione del "D.L. Crescita" evidenziando il fatto che, **qualora il venditore ambulante obbligato non sia ancora in possesso del registratore telematico**, avrà la possibilità di:

- Assolvere **all'obbligo di trasmissione** dei corrispettivi entro **"i più ampi termini"** rispetto a quelli attualmente previsti. Con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 04.07.2019, le opzioni messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria sono due:

- la *web application* presente nella sezione "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia;
- il *web service* in cooperazione applicativa fruibile attraverso protocollo HTTPS.

- Adempiere **all'obbligo di memorizzazione giornaliera** dei corrispettivi tramite l'emissione classica dello scontrino fiscale con registratore di cassa già in uso o tramite compilazione della ricevuta fiscale.

Nella pratica, il venditore ambulante obbligato non dotato di dispositivo potrà continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale compilando contestualmente il registro dei corrispettivi fino al giorno d'installazione del nuovo registratore; al termine del mese di riferimento quest'Ultimo dovrà utilizzare una delle suddette opzioni per l'invio telematico in autonomia oppure incaricando il proprio intermediario per il corretto espletamento dell'adempimento (nel caso contrario sarà applicabile il regime sanzionatorio previsto dalla norma).

Tale possibilità è ammessa esclusivamente fino **al giorno/momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre il semestre iniziale**.

4. TERMINI ORDINARI PER LA LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Stante quanto appena descritto in ambito di un più ampio termine per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sia in ambito di moratoria delle sanzioni per trasmissione entro il mese successivo a quello in cui si è realizzato il corrispettivo che per quanto riguarda il "momento di attivazione" del registratore telematico, **restano fermi in termini ordinari per la liquidazione dell'IVA periodica** con l'applicazione del regime sanzionatorio di riferimento per mancato o tardivo versamento dell'imposta.

5. NUOVO SERVIZIO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa del 29.06.2019 segnala che, per effettuare l'operazione di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, **in alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici** è possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri **tramite il nuovo "Servizio web dell'A.d.E.", disponibile nell'Area riservata del portale "Fatture e corrispettivi".**

Per accedere al Sistema è possibile utilizzare le "credenziali SPID", le credenziali dei "Servizi telematici Entratel e Fisconline" o la "Carta Nazionale dei Servizi (CNS)". Una volta accreditato, il venditore ambulante, che effettua la cessione o prestazione, dovrà verificare i suoi dati già precompilati ed inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario ed aliquota IVA) e la modalità di pagamento (denaro contante o transazione elettronica). Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via e-mail o con altre modalità elettroniche. I venditori ambulanti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

6. VENDITORI AMBULANTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO DELLA "MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI"

Per ulteriore chiarezza, si ricorda che, con il **D.M. 10.5.2019**, pubblicato nella **G.U. il 18 maggio 2019,** vengono individuati **i casi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate.

Va in primo luogo evidenziato che, come confermato dal citato decreto, **in fase di prima applicazione della norma gli esoneri previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi**

Nello specifico l'art.1, lett. a) del D.M. del 10.5.2019 stabilisce che transitoriamente l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall' art. 2 del D.P.R. n.696/1996.
Nel caso dei venditori ambulanti, a titolo esemplificativo, **non sono soggette all'obbligo di certificazione** e **quindi presumibilmente in deroga fino al 31.12.2019** le seguenti operazioni:

- le **cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini** non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali (*Art.2, lett. bb) del D.P.R. n. 696/1996*);

- le **somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili**, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere (*Art.2, lett. cc) del D.P.R. n. 696/1996*);
- **le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti**, privi di strutture motorizzate (*Art.2, lett. dd) del D.P.R. n. 696/1996*).